# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

N. 1395

# DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri (CIAMPI)

e dal Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali (ELIA)

di concerto col Ministro degli affari esteri (ANDREATTA)

> e col Ministro dell'interno (MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1993

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione

# XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La questione del voto degli italiani residenti all'estero richiede oramai un intervento compiuto ed organico che disciplini la materia anche nei suoi profili costituzionali.

L'esigenza di garantire ai nostri concittadini la possibilità di votare nel luogo di residenza all'estero è da tempo acquisita dalla coscienza collettiva; si tratta infatti non solo di assicurare l'attuazione di specifici dettati costituzionali come quelli degli articoli 3 (in particolare, dove si afferma che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese») e 48 (che stabilisce: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età»), ma di rimuovere quelle limitazioni che richiedono deroghe a talune prescrizioni della Costituzione stessa (articoli 56 e 57), in mancanza delle quali qualunque intervento in materia potrebbe lasciare aperto il varco ad eccezioni di costituzionalità, il cui accoglimento potrebbe pregiudicare anche le future operazioni elettorali.

Da ciò l'esigenza di far approvare rapidamente sia un disegno di legge costituzionale, sia in parallelo una normativa ordinaria di attuazione.

In linea con tali premesse, si è ritenuto di integrare l'articolo 48 della Costituzione, che disciplina l'elettorato attivo, con un nuovo comma che, in raccordo con il principio dell'eguaglianza sostanziale stabilita dall'articolo 3, secondo comma, affidi alla legge ordinaria il compito di assicurare le condizioni per un esercizio effettivo del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero.

Si debbono inoltre integrare gli articoli 56 (elezione della Camera dei deputati) e 57 (elezione del Senato della Repubblica) in quanto nel testo attuale si prevede la riparti-

zione dei seggi tra le circoscrizioni o tra le regioni in base alla popolazione residente in Italia, escludendo perciò, implicitamente, l'istituzione di circoscrizioni «estere».

Si prevede pertanto che i cittadini residenti all'estero possano eleggere un determinato numero di componenti delle due Camere in circoscrizioni appositamente istituite.

La revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione potrà pertanto consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il diritto di voto nel Paese di residenza, senza dover affrontare l'onere del rientro temporaneo nel territorio nazionale.

Gli articoli 2 e 3 permettono dunque di recepire le indicazioni emerse dai lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), organismo che, come è noto, ha il compito di esprimere pareri obbligatori in materia di voto degli italiani all'estero, nonchè gli orientamenti prevalenti in seno alle forze politiche più rappresentative.

Si è ritenuto, poi, preferibile predeterminare il numero di deputati e di senatori da eleggere da parte della comunità italiana all'estero, piuttosto che ancorare proporzionalmente tale rappresentanza al numero, suscettibile di fluttuazioni, di cittadini non residenti nel territorio italiano.

Esigenze di razionalizzazione impongono, come si è detto, di demandare al legislatore ordinario i problemi procedurali e quelli legati alla ridefinizione delle circoscrizioni. Sempre con la legge ordinaria, infine, si provvederà a rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei marittimi imbarcati su navi italiane in navigazione o in sosta in porti esteri, nonchè dei numerosi cittadini che in sempre maggior numero si recano all'estero per lavoro o per studio durante un periodo limitato di tempo.

Si confida che la rimozione dei limiti di cui sopra, avvenga con un iter il più accelerato possibile, consentendo ai nostri connazionali di votare sin dalla prossima consultazione elettorale.

#### XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

#### Art. 1.

- 1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:
- «La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero».

#### Art. 2.

- 1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge».
- 2. Il quarto comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
- «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
- 3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 è aggiunto, in fine, il seguente:
- «La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge».

### Art. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è

# XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».